



**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
ATTO DI DENUNCIA - QUERELA**

Io sottoscritto sig. **WALTER CAPORALE** nato a Lanciano il 04 febbraio 1964, in qualità di Presidente *pro tempore* dell'ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI ONLUS con sede in Roma Via Tommaso Inghirami, n. 82 - C.F. 96368210587 - giusto atto Notaio Dott. Elvira Bellelli - Repertorio n. 65078 - Raccolta n. 20599 del 16 giugno 2014 - espone nel presente atto quanto segue

Lo scrivente, oltre ad essere da molti anni un'attivista animalista, è altresì Presidente dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus con sede in Roma Via Tommaso Inghirami, n. 82 - C.F. 96368210587, costituita nel 1998, e fondata con il preciso scopo di contribuire a diffondere nel nostro Paese una cultura basata sul rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali contro ogni forma di violenza, sfruttamento e prevaricazione.

Circa due settimane fa, in diretta televisiva sul reality show GRANDE FRATELLO trasmesso in Italia su Canale 5 e tutti i giorni "live" sul canale 34 MediasetExtra, il concorrente - Sig. **FILIPPO CONTRI nato a Roma il 24.10.1992**, dichiarava agli altri concorrenti **di picchiare il proprio cane di razza dobermann e di avergli imposto il taglio della coda e delle orecchie.**

Quanto sopra denunciato si potrà rinvenire su un video di seguito riportato:

<https://facebook.com/lasoglia/videos/1759606857675921/>

Nella diretta televisiva del **22 maggio 2018**, la conduttrice Barbara D'Urso richiamava il concorrente Filippo Contri per le espressioni proferite dallo stesso sul maltrattamento del suo cane; **nell'occasione, il Contri ammetteva le sue dichiarazioni provando a minimizzarne il contenuto.**

A tal riguardo, l'articolo 544-ter del codice penale punisce chiunque si renda autore di "lesioni" o di "sevizie" a un animale.

La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato non ci devono essere lesioni fisiche, è sufficiente la sofferenza degli animali, perché la norma mira a tutelarli in qualità esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale.

In merito alla sottoposizione a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale, assume valenza qualsiasi azione caratterizzata da un'evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali.

La prima fattispecie del reato di cui all'art. 544 ter c.p. consiste nel cagionare una lesione, laddove per lesione, richiamando l'art 582 c.p. deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo che comporti un'apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale (**Cass. n. 32837/2013**). Per quanto riguarda la sottoposizione a sevizie o a fatiche o a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche è da rilevarsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità, le sevizie consistono nella sofferenza e nei patimenti inflitti all'animale mentre per lavori insopportabili ed incompatibili con le caratteristiche etologiche dell'animale, devono esser tali da superare il limite imposto dalla natura in riferimento al singolo animale.

Inoltre, giova precisare che con la ratifica della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, in vigore dal 1 novembre 2011, la disciplina europea degli interventi chirurgici non terapeutici è diventata Legge dello Stato italiano. Nel 2012 la Fnovi (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ha redatto una Linea guida sulle amputazioni, ovvero un documento per l'applicazione, in conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario, dell'articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione, ove gli interventi vietati sono quelli destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi **devono essere vietati, in particolare il taglio della coda e delle orecchie.** Eventuali violazioni dell'Art. 10, comma 1, si configurano come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 544 ter del Codice Penale.

Tutto ciò premesso alla luce di quanto sopra esposto, l'odierno scrivente sporge formale

DENUNCIA – QUERELA

Nei confronti del sig. **FILIPPO CONTRI nato a Roma il 24.10.1992** chiedendo la punizione in sede penale per lo stesso o per chiunque altro risulti responsabile per il reato di cui all'art. 544 ter c.p. nonché per ogni altra fattispecie penale che sarà ravvisata, con riserva di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti.

Si chiede altresì il sequestro preventivo del cane di razza Dorbeman.

Si chiede il sequestro del video ufficiale della diretta televisiva del Grande Fratello relativo

alle dichiarazioni del Sig. Conti sul suo cane presso gli Studi Mediaset.

Il sottoscritto chiede inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2, dell'eventuale richiesta di archiviazione, nonché, a norma dell'art. 406 comma 3 c.p.p., dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Con osservanza

Roma, 28 maggio 2018



Walter Caporale

in proprio e in qualità di legale rappresentante

di Animalisti Italiani Onlus